



Questura di Roma

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI ROMA

VISTA l'istanza con la quale il Sig. **TINCANI Curzio** nato a Frosinone il 25/07/1950, residente a Roma in Via Atimeto 11/c, in qualità di legale rappresentante della società **CMS S.r.l.**, P.I.04040641005, con sede legale in Roma Via Gela 59, chiede il rilascio della licenza per esercitare l'attività di agenzia di recupero crediti per conto terzi, nei locali siti in **Roma Via Gela 59 - p. I° - int. 2**, con la rappresentanza di: **MANNINI Maria Emanuela**, nata a Civitavecchia (RM) il 08.12.1971, residente in Roma, Via Murisengo 29;

VISTA la polizza fidejussoria n. C1M1500417, per l'importo di Euro 5.000,00 a garanzia rilascio licenza ed a favore della Questura di Roma, emessa da "CONFIDIMPRESE", in data 15.07.2015;

VISTO l'art.115 del T. U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773;

RILASCIA al Sig. **TINCANI Curzio** in qualità di legale rappresentante della società **CMS S.r.l.**, con la rappresentanza di **MANNINI Maria Emanuela**;

LICENZA

per esercitare nel Comune di **Roma Via Gela 59 - p. I° - int. 2**, l'attività sopraindicata, purché osservi tutte le prescrizioni vigenti in materia;

IL TITOLARE DOVRA' PERALTRO:

1. *tenere un registro giornale degli affari che si compiono giornalmente con le modalità prescritte dagli artt.120 del succitato T.U. e 219 - 220 del relativo Regolamento di esecuzione;*
2. *tenere permanentemente affisse nei locali dell'agenzia, in modo visibile, le tabelle delle operazioni alle quali attende con la tariffa delle relative mercedi debitamente approvata; tale obbligo può essere assolto anche mediante la semplice esibizione o comunicazione al committente dell'operazione;*
3. *astenersi da operazioni diverse da quelle indicate nella tariffa, dal compiere operazioni o accettare commissioni da persona non munita della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia proveniente dall'Amministrazione dello Stato;*
4. *avvalersi per il recupero esterno dei crediti di collaboratori-dipendenti espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S.;*
5. *gli atti e le attività svolte nell'esercizio dell'attività di recupero crediti non possono travalicare i limiti di operatività dell'art. 115, sconfinando in prestazione di servizi per i quali la legge prevede il rilascio di un diverso o di un ulteriore titolo autorizzatorio;*
6. *osservare le vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231 del 2007, in relazione agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni relative alle operazioni di importo pari o superiore a € 15.000; conservare le informazioni così registrate per i dieci anni successivi al compimento dell'operazione; rilevare e segnalare alle autorità competenti (U.I.C.) le operazioni sospette di riciclaggio;*

La presente licenza è permanente; vale soltanto per il locale sopra indicato; abilita allo svolgimento delle attività di recupero crediti senza limiti territoriali; non può essere ceduta ad altri e deve essere restituita a cessata attività all'Ufficio che l'ha rilasciata. Può essere revocata per inosservanza di leggi o per ragioni di Polizia.-

Roma, **11 FEB. 2016**



IL QUESTORE
(D'Angelo)